# BANCO NAZIONALE DI PROVA PER LE ARMI DA FUOCO E LE MUNIZIONI COMMERCIALI ("BANCO")

#### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 – 2026

#### **INDICE**

- 1) INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO
- 1.1 LE INDICAZIONI DEL PNA 2019 E DELLE LINEE GUIDA ANAC PER GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI
- 1.2 NORME E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO
- 1.3 PREVENZIONE DEI REATI EX DLGS 231 / 2001 (SPUNTI)
- 2) PROGRAMMAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DEL PIANO, TEMPI E SOGGETTI COINVOLTI
- 3) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
- 4) GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
- 4.0) INTRODUZIONE
- 4A) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
- 4B) ANALISI DEL CONTESTO INTERNO
- 4C) AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE E GENERALI
- 5) MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO
- 5.1) VERIFICHE PROCEDURALI E DI MERITO NELLE AREE / PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO ANTICORRUZIONE
- 5.2.1) TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
- 5.2.2) ACCESSO AGLI ATTI
- 5.3) FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, MODELLO EX DLGS 231, CODICE ETICO, CODICE DI COMPORTAMENTO (DPR 62 / 2013)
- 5.4) INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITA' SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI
- 5.5) VERIFICA CIRCA L'ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI
- 5.6) WHISTLEBLOWING

- 5.7) SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI (DISTINZIONE DELLE COMPETENZE) QUALE MISURA ALTERNATIVA ALLA ROTAZIONE
- 5.8) VERIFICHE AFFERENTI ALLE ATTIVITÀ ED INCARICHI ASSUNTI AL DI FUORI DEL BANCO
- 5.9) OBBLIGHI DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTI DI INTERESSE IN MATERIA DI APPALTI E SELEZIONE DEL PERSONALE
- 5.10) FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### ALLEGATO: MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Nel testo, in corsivo, sono riportati stralci di norme e provvedimenti.

---

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del BANCO è il Direttore Dr Emanuele Paniz.

Il sostituto del Responsabile di cui sopra è il Capo Ufficio Amministrativo Rag. Tiziana D'Andrea

Il Responsabile del BANCO (RASA) presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) è il Direttore Dr Emanuele Paniz.

---

#### 1) INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO

## 1.1 LE INDICAZIONI DEL PNA 2019 E DELLE LINEE GUIDA ANAC PER GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI

1)

Come da PNA 2019 (si veda a seguire al § 2) – parte V (prevenzione della corruzione e trasparenza negli enti di diritto privato) - § 1.1 (Società a controllo pubblico e altri enti di diritto privato ad esse assimilati, ai sensi dell'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013) gli enti pubblici economici, cui il BANCO può ben essere ricondotto ai fini delle tematiche anticorruzione, trasparenza ed accesso agli atti, sono tenuti ad applicare la disciplina della prevenzione della corruzione e, per quanto concerne la trasparenza, a pubblicare dati e informazioni riguardanti sia l'organizzazione sia l'attività di pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni secondo il criterio della compatibilità e ad assicurare il diritto di accesso civico generalizzato.

Come da § 3.5 Linee Guida ANAC 1134 / 2017 (si veda a seguire sub § 2), gli enti pubblici economici (e quindi il BANCO) sono tenuti a:

1. adottare un piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ("PTPCT") o, in alternativa, ove abbiano già adottato un "modello 231" [modello ex DLgs 231 / 2001, ai fini della prevenzione dei reati di cui il BANCO potrebbe essere ritenuta responsabile], un documento

unitario contenente le misure di prevenzione della corruzione proprie del "modello 231" e le misure integrative previste dal co. 2-bis dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012;

- 2. nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione che sia anche responsabile della trasparenza;
- 3. adottare, come sezione del documento unitario di cui al punto 1, le misure organizzative per programmare i flussi di dati ai fini della pubblicazione sul sito web nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente";
- 4. assicurare la pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse;
- 5. assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e a tutte le attività svolte.

Il BANCO, in esito all'approvazione del DPR 193 / 2020, è oggetto – al momento dell'approvazione del presente PTPCT – di una ampia revisione del proprio assetto amministrativo.

Saranno successivamente approvati lo Statuto ed i Regolamenti previsti dal DPR 193 / 2020.

Anche in relazione alla transitoria fase di cui sopra, il BANCO non procede all'approvazione del modello ex DLgs 231 / 2001 (di prevenzione dei reati – presupposto oggetto di possibile commissione a favore del BANCO stesso); in ogni caso si evidenziano al successivo § 1.3 alcuni rilevanti spunti a quest'ultimo fine, di cui si potrà ben tener conto, nel corso dello svolgimento dell'attività di prevenzione della corruzione in danno del BANCO a cura del RPCT.

2)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dell'accesso agli atti del BANCO ("RPCT") è il Direttore Dr Paniz, ai sensi dell'art 18 del nuovo Statuto del BANCO, il quale sarà coadiuvato dalla Rag Tiziana D'Andrea (Responsabile Amministrativo del Banco).

3)

Nell'ambito del presente PTPCT, notevole rilevanza è dunque assegnata:

- in generale, alle modalità di prevenzione della corruzione dei singoli individui in danno del BANCO, di cui in generale al capitolo 5 a seguire ed alla mappatura dei processi / valutazione dei rischi in allegato;
- in particolare, agli aspetti organizzativi della trasparenza amministrativa (successivo § 5.2.2) correlati alla coerente e costante presenza, sul sito ufficiale del BANCO, dell'*amministrazione trasparente* secondo l'articolazione in sezioni e sottosezioni come da Allegato alle *Linee Guida 1134 / 2017*, garantendo il sistematico reperimento / elaborazione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, l'alimentazione e l'aggiornamento continuo sezione per sezione, e sottosezione per sottosezione;
- al tema dell'eventuale accesso agli atti da parte di terzi, secondo regole e modalità operative che tengono conto dei differenti possibili accessi: generalizzato ex DLgs 97 / 2016; civico ex DLgs 33 / 2013; documentale ex Legge 241 / 1990.
- Il concetto di corruzione, che viene preso a riferimento nel Piano Nazionale Anticorruzione ANAC e dunque nel presente PTPCT, si caratterizza per l'ampiezza delineata dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28.01.2013 n 1.

Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata agli artt 318, 319 e 319 ter del Codice Penale, e più in generale dall'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del C P stesso; sono di interesse anche *le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione venga completata sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.* 

Dunque, la corruzione ex Legge 190 / 2012 riguarda i reati ed i comportamenti negativi commessi in danno della Società.

#### 1.2 NORME E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO

Il presente PTPCT si ispira ai seguenti provvedimenti:

- Legge 190 / 2012 in materia di prevenzione della corruzione; DLgs 33 / 2013 in materia di trasparenza amministrativa; DLgs 97 / 2016 in materia di accesso agli atti (il provvedimento ha apportato ampie modifiche in particolare al DLgs 33 / 2013, ed alla Legge 190 / 2012);
- Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA"), ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012, che in data 11 Settembre 2013 l'ANAC ha approvato (con la delibera CiVIT n.72/2013, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica), elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale, contiene gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- gli aggiornamenti 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 al PNA (come da seguenti provvedimenti ANAC: 28 Ottobre 2015 n 12 3 Agosto 2016 n 831 22 novembre 2017 n 1208 21 novembre 2018 n 1074, 13 Novembre 2019 n 1064); Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 (delibera n 7 del 17 Gennaio 2023); l'aggiornamento 2023 del PNA 2022 (delibera n 605 del 19 Dicembre 2023);
- le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, approvate con determinazione ANAC n. 1309 del 28 Dicembre 2016;
- le Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016, approvate con determinazione ANAC n. 1310 del 28 Dicembre 2016.
- la determinazione n. 1134 del 8 Novembre 2017, con la quale il Consiglio dell'ANAC ha approvato le Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici ("nuove Linee Guida"), le quali sono di riferimento per l'elaborazione del presente PTPCT;
- la Legge 30 Novembre 2017 n 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), c.d. whistleblowing; il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la
- Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022, approvati dall'ANAC con atto del Consiglio in data 2 Febbraio 2022 (nel prosieguo, Orientamenti ANAC 2022).

protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali);

#### 1.3 PREVENZIONE DEI REATI EX DLGS 231 / 2001 (SPUNTI)

Come da precedente § 1.2.1, si consideri quanto segue (i reati ex DLgs 231 / 2001 di seguito non citati non sono di particolare interesse in relazione alla gestione del Banco).

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Il fatto che strutturalmente e ad oggi il Banco non riceva contributi pubblici non rende rilevante il reato in questione.

Tuttavia è da segnalare che, con il DL 10 Agosto 2023 n 105 (convertito con Legge 9 Ottobre 2023 n 137), rientrano nell'alveo del presente art 24 DLgs 231 / 2001 anche i reati di cui all'art 353 C P (*Turbata libertà degli incanti*) ed art 353 bis C P (*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*).

Il BANCO opera nel rispetto della normativa pubblicistica in materia di appalti pubblici per l'effettuazione dei propri acquisti di forniture, servizi, lavori, mentre non partecipa a gare di concessione o di appalto bandite da altre stazioni appaltanti in qualità di concorrente.

Da quanto sopra deriva, ancorchè con probabilità limitata ed impatto al momento altrettanto limitato, che la fattispecie di reato, commessa malamente a favore del BANCO, potrebbe riguardare violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti attuati o esercitati da persone riconducibili allo stesso Ente, e ciò ad impedire o turbare la gara bandita dallo stesso BANCO, oppure a turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del BANCO.

Pertanto, un componente di un organo sociale e / o un responsabile di funzione e / o un dipendente e / o un consulente o collaboratore (anche più di uno) del BANCO potrebbero intervenire, con le modalità sopra descritte, non a diretto loro vantaggio (nel qual caso si tratterebbe di un comportamento ricadente nei fenomeni corruttivi e / o di malagestione in danno di BANCO, per cui di rinvia al prosieguo dello stesso PTPCT), ma ad indebito vantaggio della Società.

Poiché impedire o turbare la gara non può che significare, da parte dei soggetti di cui sopra, cercare di evitare che venga individuato il concorrente o affidatario più meritevole in relazione al fisiologico sviluppo delle valutazioni da parte del RUP, dei consulenti, dei tecnici, degli Amministratori variamente coinvolti a titolo di progettazione della gara, impostazione dei relativi atti, conduzione delle procedure di valutazione delle offerte e delle verifiche dei requisiti di partecipazione, si può concludere che detti comportamenti sono attuati ai fini di malamente remunerare un funzionario pubblico a che non adotti propri atti a sfavore della Società (ad esempio in esito a verifiche da parte di Ministero, Ragioneria Generale, ATS, Provincia, Agenzia Entrate, INPS, altri Enti), oppure di inserire il BANCO all'interno di un contesto malavitoso organizzato.

In relazione a quanto sopra, oltre a quanto dettagliato nel prosieguo, si rinvia nel dettaglio ai ai reati ex art 24-ter DLgs 231 / 2001 (Delitti di criminalità organizzata) ed art 25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione ed abuso d'ufficio).

#### Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Debbono essere presidiate le modalità di accesso ed intervento ai sistemi informativi del Banco ed a quelli di enti terzi (su cui risiedono informazioni rilevanti del Banco), ai fini di prevenzione della commissione di reati a favore del Banco stesso.

#### Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata

Data la delicatezza della gestione caratteristica del Banco, debbono essere sistematicamente presidiate le procedure di ingresso, prova ed autorizzazione delle armi.

#### Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Il Banco intrattiene relazioni a vario livello con Enti (anche di controllo) e soggetti terzi; le modalità di tenuta e formalizzazione di detti rapporti debbono essere attentamente presidiate, al fine di evitare la commissione dei reati in questione a favore del Banco stesso.

Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Deve essere sistematicamente verificato l'utilizzo dei segni distintivi del Banco, nonché l'utilizzo del contante e degli strumenti elettronici di pagamento, ai fini della prevenzione della commissione dei reati.

#### Art.25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio

Il reato in questione potrebbe essere commesso nell'ambito delle attività di mercato (laboratorio e metrologia) del Banco, rispetto alle quali vanno sistematicamente verificate la coerenza e la correttezza di svolgimento.

#### Art. 25-ter Reati societari

I reati in questione sono relativi in particolare alla falsa rappresentazione della situazione economico – finanziaria del Banco a beneficio dell'ente stesso; attenzione dovrà dunque in particolare essere prestata alle modalità, alla completezza ed alla correttezza delle rilevazioni contabili e dell'esposizione delle voci di bilancio.

*Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico* Si veda sopra all'art 24 ter.

Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La prevenzione della commissione dei reati in questione si fonda sul sistematico adempimenti delle obbligazioni previste dal DLgs 81 / 2008 in materia di salute e sicurezzasul lavoro, con particolare riferimento alla tutela dei lavoratori nell'attività delle prove di sparo.

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio

Il BANCO verifica che la documentazione prodotta circa l'origine delle armi, in sede di effettuazione delle prove, sia conforme alle norme di legge e non contraffatta.

Art. 25-octies.1 \* Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

I pagamenti a favore del BANCO avvengono a mezzo bonifico bancario o assegno.

Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Il potenziale reato può remotamente riguardare la genuinità di hardware e software.

Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La prevenzione del reato in questione si correla strettamente agli altri oggetto di analisi e prevenzione.

#### Art. 25-undecies Reati ambientali

E' rilevante il presidio costituito dal coerente svolgimento delle procedure di smaltimento

dei bossoli e delle polveri, nonché in materia di presidio antirumore ed antifumo.

Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari

Data la gestione caratteristica del Banco, andrà presidiata la tematica della fatturazione passiva.

Art. 25-sexiesdecies DLgs 231 / 2001 Contrabbando

Il presidio alla commissione del reato è costituito dalla rigorosa applicazione della normativa pubblicistica in materia di appalti, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti degli affidatari e dei certificati di origine dei beni acquistati.

Per quanto riguarda gli operatori che presentano armi al Banco a fini di classificazione e controllo, si procede alla sistematica verifica della validità delle licenze di pubblica sicurezza.

Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale Il reato non risulta significativo per il BANCO.

Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Il reato non risulta significativo per il BANCO.

## 2) PROGRAMMAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DEL PIANO, TEMPI E SOGGETTI COINVOLTI

Come da Allegato 2 alla Delibera ANAC numero 1074 del 21 Novembre 2018, è rilevante evidenziare innanzitutto quanto segue:

- il PTPCT è aggiornato ogni anno entro il 31 Gennaio, fatte salve diverse determinazioni dell'ANAC (per il 2022, entro il 30 Aprile);
- il RPCT redige ogni anno (per il 2023, entro il 31 Gennaio 2024) una relazione sull'attività svolta (art.1, c.14 Legge 190 / 2012) secondo il format previsto di anno in anno da ANAC;
- in base alle delibere via via approvate da ANAC, e visto l'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, che attribuisce all'ANAC il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, deve essere annualmente (all'inizio di ciascun anno, secondo griglie e tempi di volta in volta definiti da ANAC) verificata la completezza, l'apertura del formato, il grado di aggiornamento di determinate sezioni / sottosezione della società trasparente; l'attività si svolge in corso d'anno in relazione a specifiche griglie di controllo e tempi come da provvedimenti ANAC.

Come da FAQ ANAC 22.1 in materia di trasparenza amministrativa, ... nel caso in cui l'ente sia privo di OIV [organismo interno di valutazione] o struttura con funzione analoghe, il Responsabile della trasparenza e/o della prevenzione della corruzione è tenuto a pubblicare le griglie di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi predisposte dall'A.N.A.C., debitamente compilate, nonché una dichiarazione relativa allo stato di assolvimento degli obblighi di trasparenza, specificando che nell'ente è assente l'OIV o struttura analoga.

L'attività in questione è svolta dal RPCT del BANCO, che assume le funzioni di OIV.

Il PTPCT ha come destinatari: coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Azienda; i componenti degli Organi sociali; i dirigenti; i dipendenti ed in generale tutti coloro si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone di cui al punto precedente; nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo al BANCO operano su mandato o per conto della stessa; coloro che intrattengono con il BANCO un rapporto di lavoro di natura non subordinata (es. collaboratori a progetto, consulenti); collaboratori a qualsiasi titolo; soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Medico Competente, RSPP); fornitori.

Il PTPCT illustra le responsabilità e le norme comportamentali cui i Destinatari devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato in esso richiamate.

Tutti i Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dei reati trattati nel presente documento, devono: applicare le misure di prevenzione corruzione e trasparenza riportate nel seguente Piano; non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato elencati nel presente Piano; rispettare le indicazioni del Codice Etico per le condotte riferite alla prevenzione della corruzione; assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati nel presente documento avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti; rispettare le policy specifiche predisposte dalla Azienda eventualmente applicabili e riferite ai reati trattati nel presente documento; rispettare le indicazioni inerenti il flusso di comunicazione di documenti e dati al Responsabile Prevenzione Corruzione.

I comportamenti posti in essere in violazione di quanto sopra riportato sono considerati illeciti disciplinari.

## 3) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Si riporta per completezza la Parte IV del PNA 2019 (Allegato 2 al PNA 2018).

Istituzione della figura del RPCT

□ La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. ...

#### Criteri di scelta del RPCT

 $\stackrel{\square}{L}$ 'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

In base agli Orientamenti ANAC 2022 (pag 6), si segnala l'obbligo di Selezionare un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione e che sia dotato di competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo.

Sempre in base agli Orientamenti ANAC 2022 (pag 8), emerge che Nell'atto di nomina deve essere altresì prevista una durata minima ragionevole dell'incarico. Ciò è volto a garantire sia la stabilità necessaria per mettere a frutto le competenze acquisite dal RPCT, portando a termine almeno un ciclo di programmazione triennale, sia per assicurare un criterio di rotazione/alternanza tra più dirigenti nel ruolo di RPCT.

La soluzione adottata dal BANCO, peraltro come da Statuto, è nomina del Direttore quale RPCT, per la durata di tre anni, coerentemente con la durata del presente PTCPT.

#### Compiti e poteri del RPCT

$\Box$ L'art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predispone – in via esclusiva (essendo vietato
l'ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PIANO) e
lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.

$\sqcap$ L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo le "disfunzioni"
(così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e
di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei
dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione
e di trasparenza.

- L'art. 1 co. 9, lett. c), l.190/2012 dispone che il PIANO preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.
- □ L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifica l'efficace attuazione del PIANO e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. ...
- □ L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei piani. Entro il 15 Dicembre di ogni anno (salvo diverse indicazioni da parte di ANAC, che per il 2023 ha individuato il termine del 31 Gennaio 2024); la relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta è elaborata sulla base di uno schema che ANAC si riserva di definire di volta in volta.
- □ L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".

In base alle delibere ANAC 1310 / 2016 e 236 / 2017, e visto l'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, che attribuisce all'ANAC *il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente*, deve essere annualmente (all'inizio di ciascun anno, secondo griglie e tempi di volta in volta definite da ANAC) verificata la completezza, l'apertura del formato, il grado di aggiornamento di determinate sezioni / sottosezione dell'*amministrazione trasparente*.

Come già sopra detto, il RPCT assume il ruolo di OIV, effettua alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2018 la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazioni pubblicati.

- $\Box$  L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".
- $\ \square$  L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.

Al riguardo delle misure in materia di accesso agli atti del BANCO, si rinvia nello specifico al successivo § 5.3.

□ L'art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.

Al riguardo dei Codici vigenti presso il BANCO e le relative prospettive, si rinvia nello specifico al successivo § 5.5.

$\ \square$ L'art. 1, co. 9, lett. c) l.190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PIANO stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PIANO e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.
Si rinvia al riguardo, in generale, al prosieguo del presente Piano.
□ L'art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a "fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione".  Si rinvia al riguardo, in generale, al prosieguo del presente Piano.
$\sqcap$ L'art. 8 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a "rispettare le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione".
I rapporti con l'organo di indirizzo
□ L'art. 1, co. 8, l.190/2012 stabilisce che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PIANO". Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PIANO nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.
Il presente Piano è coerente con gli obiettivi strategici del Consiglio di Amministrazione.
$\Box$ L'art. 1, co.14, l.190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.
$\ \square$ L'art. 1, co. 7, l.190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.
Le segnalazioni del RPCT avverranno al Consiglio di Amministrazione.
☐ La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che "l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività".
I rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione
□ L'art. 43, d.lgs 33/2013 stabilisce che al RPCT spetta il "controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".
$\ \square$ L'art 15, d.lgs. 39/2013 analogamente, stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.
$\ \square$ La medesima norma, al comma 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del $10$

RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT ...

□ L'art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.

□ L'art. 45, co. 2, d.lgs 33/2013 stabilisce che l'ANAC controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. ...

#### Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT

Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del d. lgs. 39/2013).

#### In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Ai sensi dall'art. 15 d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all'ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT "avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza."

#### In tema di responsabilità del RPCT

Si riportano in materia gli stralci a seguire del § 1.9 dell'Allegato 3 del PNA 2022.

La normativa prevede consistenti responsabilità in capo al RPCT:

 $\square$ ... Laddove sia riscontrata la violazione dell'obbligo di predisposizione del PTPCT ... in capo al RPCT, salvo che il fatto costituisca reato, ANAC applica, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000;

□ nei casi in cui all'interno dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato e il RPCT non abbia predisposto il PTPCT prima della commissione del fatto, si configura un'ipotesi di responsabilità dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione.

Qualora il PTPCT sia stato adottato, per andare esente da responsabilità il RPCT, atteso il ruolo di garanzia e di prevenzione del rischio corruttivo che la normativa gli ha attribuito, deve fornire adeguata prova, dimostrando di avere:

individuato nel PTPCT le aree a rischio e le relative misure di contrasto;

definito, per le aree più a rischio, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

previsto obblighi di informazione, da parte di tutti i dipendenti, nei confronti dello stesso RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;

stabilito i criteri di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;

definito le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

valutato l'opportunità di prevedere obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;

verificato l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità;

proposto modifiche del Piano quando sono state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando sono intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; verificato, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

individuato il personale da inserire nei programmi di formazione;

vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

In capo al RPCT possono inoltre configurarsi due ulteriori ipotesi di responsabilità:

dirigenziale, che si configura nel caso di «ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano»:

disciplinare «per omesso controllo».

Il legislatore, tuttavia, ammette una prova liberatoria, consentendo al RPCT di provare «di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano».

#### Il RPCT è tenuto, infatti, a:

segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV (o agli organismi con funzione analoghe, nel caso di specie all'OdV ex DLgs 231 / 2001 ove nominato) tutte le "disfunzioni" che ha riscontrato inerenti all'attuazione delle misure adottate:

indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

•••

Con riguardo alle responsabilità derivante dalla violazione delle misure di trasparenza: 
\[
\begin{align\*}
\text{l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Tale responsabilità non si attiva qualora il RPCT provi che l'inadempimento degli obblighi è dipeso da causa a lui non imputabile.

E' importante, dunque, che nella parte dedicata alla trasparenza nel PTPCT, siano chiaramente individuati i soggetti responsabili cui spetta l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. Come già detto, infatti, il RPCT può andare esente da responsabilità laddove possa provare di avere dato indicazioni agli stessi e dimostrare che questi non vi hanno correttamente adempiuto. In tal senso, è opportuno che il RPCT tenga traccia della sua attività e monitori lo svolgimento dei compiti di chi partecipa al processo di gestione del rischio di corruzione, in modo da poter individuare all'occorrenza qual è il soggetto responsabile della vigilanza e dell'attuazione delle misure di prevenzione connesse al PTPCT.

Alla luce di quanto sopra e anche della possibilità del RPCT di provare che eventuali inadempimenti non siano a lui imputabili, si ribadisce l'importanza di stabilire nel PTPCT i compiti di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza posti in capo ai vari soggetti e, in particolare, ai referenti, laddove presenti [nel caso del BANCO, come detto sopra, il Responsabile Amministrativo, ed in definitiva tutti i dipendenti].

#### 4) GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

#### 4.0) INTRODUZIONE

In Allegato 1 al PNA 2019 sono fornite *indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;* il BANCO, come da prosieguo del presente PTPCT, approfondisce in quest'ultimo il dettaglio dell'individuazione / mappatura dei processi, confermando transitoriamente per il 2024 l'approccio metodologico previgente al PNA 2019 (cui si rinvia per il dettaglio).

Nel corso del 2024, in corrispondenza del completamento del processo di riordino del Banco, si provvederà ad una revisione completa ed all'approfondimento della mappatura dei processi a rischio corruttivo ed alla relativa valutazione dei rischi.

#### 4A) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Essa ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento [dell'ente pubblico economico], sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. Si consideri, ad esempio, un'amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata ...; il dato è molto rilevante ai fini della gestione del rischio di corruzione, perché gli studi sulla criminalità organizzata hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali.

#### 4.A.1)

E' significativo prendere in considerazione, ai fini di cui sopra, il RAPPORTO BES 2021: IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE IN ITALIA elaborato dall'ISTAT, che offre un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, attraverso l'analisi di un ampio set di indicatori suddivisi in 12 domini.

Ai fini del presente PTPCT, viene preso in considerazione il dominio SICUREZZA, https://www.istat.it/it/files//2022/04/7.pdf, all'interno del quale sono considerati i seguenti parametri:

1. Omicidi volontari: Numero di omicidi volontari consumati per 100.000 abitanti.

Fonte: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza (dati consolidati di fonte SDI/SSD).

Dato Lombardia: 0,4 Dato Marche: 0,6 Dato Italia: 0,5

2. Furti in abitazione: Vittime di furti in abitazione per 1.000 famiglie.

Fonte: Istat, Elaborazione su dati delle denunce alle Forze dell'ordine (Ministero dell'Interno) e dati dell'indagine sulla Sicurezza dei cittadini (Istat).

Dato Lombardia: 8,1 Dato Marche: 5,0 Dato Italia: 7,1

3. Borseggi: Vittime di borseggi per 1.000 abitanti.

Fonte: Istat, Elaborazione su dati delle denunce alle Forze dell'ordine (Ministero dell'Interno) e dati dell'indagine sulla Sicurezza dei cittadini (Istat).

Dato Lombardia: 5,1 Dato Marche: 1,1 Dato Italia: 3,3

4. Rapine: Vittime di rapine per 1.000 abitanti.

Fonte: Istat, Elaborazione su dati delle denunce alle Forze dell'ordine (Ministero dell'Interno) e dati dell'indagine sulla Sicurezza dei cittadini (Istat).

Dato Lombardia: 1,1 Dato Marche: 0,4 Dato Italia: 0,9

5. Violenza fisica sulle donne: Percentuale di donne di 16-70 anni che hanno subito violenza fisica negli ultimi 5 anni precedenti l'intervista sul totale delle donne di 16-70 anni.

Fonte: Istat, Indagine sulla Sicurezza delle donne.

Dato Lombardia: 6,1 Dato Marche: 7,8 Dato Italia: 7,0

6. Violenza sessuale sulle donne: Percentuale di donne di 16-70 anni che hanno subito violenza sessuale, inclusa la molestia fisica sessuale, negli ultimi 5 anni precedenti

l'intervista sul totale delle donne di 16-70 anni. Fonte: Istat, Indagine sulla Sicurezza delle donne.

Dato Lombardia: 6,6 Dato Marche: 5,0 Dato Italia: 6,4

7. Violenza nella coppia: Percentuale di donne di 16-70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale dal partner o ex partner negli ultimi 5 anni precedenti l'intervista sul totale delle donne di 16-70 anni che hanno o hanno avuto un partner.

Fonte: Istat, Indagine sulla Sicurezza delle donne.

Dato Lombardia: 4,6 Dato Marche: 4,3 Dato Italia: 4,9

8. Preoccupazione di subire una violenza sessuale:

Percentuale di persone di 14 anni e più che sono molto o abbastanza preoccupate, per se stessi o per qualcuno della propria famiglia, di subire una violenza sessuale sul totale delle persone di 14 anni e più.

Fonte: Istat, Indagine sulla Sicurezza dei cittadini.

Dato Lombardia: 32,4 Dato Marche: 19,7 Dato Italia: 28,7

9. Percezione di sicurezza camminando da soli quando è buio: Percentuale di persone di 14 anni e più che si sentono molto o abbastanza sicure camminando al buio da sole nella zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più.

Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana.

Dato Lombardia: 59,0 Dato Marche: 66,0 Dato Italia: 62,2

10. Paura di stare per subire un reato: Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno avuto paura di stare per subire un reato negli ultimi 3 mesi sul totale delle persone di 14 anni e più.

Fonte: Istat. Indagine sulla Sicurezza dei cittadini.

Dato Lombardia: 9,5 Dato Marche: 6,5 Dato Italia: 6,4 11. Presenza di elementi di degrado nella zona in cui si vive: Percentuale di persone di 14 anni e più che vedono spesso elementi di degrado sociale e ambientale nella zona in cui vivono (vedono spesso almeno un elemento di degrado tra i seguenti: persone che si drogano, persone che spacciano droga, atti di vandalismo contro il bene pubblico, prostitute in cerca di clienti) sul totale delle persone di 14 anni e più.

Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana.

Dato Lombardia: 7,3 Dato Marche: 4,8 Dato Italia: 6,3

12. Percezione del rischio di criminalità: Percentuale di famiglie che dichiarano molto o abbastanza rischio di criminalità nella zona in cui vivono sul totale delle famiglie.

Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana.

Dato Lombardia: 21,3 Dato Marche: 13,9 Dato Italia: 20,6

Come sopra evidenziato dal confronto tra gli indici (dato medio Lombardia e Marche vs dato medio Italia), questi ultimi in molti casi per la Lombardia, ed in diversi casi per le Marche, sono superiori alla media nazionale, dal che si deriva l'estrema attenzione che deve prestarsi, da parte del BANCO, all'elaborazione dei PTPCT ed alla concreta attuazione delle misure ivi contenute.

#### 4.A.2)

Data realtà territoriale del Banco, pur essendo ente nazionale, di interesse può essere la relazione *ATTI INTIMIDATORI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI - REPORT PRIMO SEMESTRE 2022* del Ministero dell'Interno (*DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE*) https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-07/2. report 1 semestre 2022.pdf.

La seguente tabella riporta il numero complessivo, suddiviso per regioni, degli atti intimidatori registrati negli anni 2013 – 2021 e nel I semestre 2022 confrontato con il primo semestre 2021.

REGIONE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	202 0	2021	I sem. 2021	I sem. 2022
Abruzzo	4	6	4	4	3	15	14	21	21	13	18
Basilicata	6	4	10	5	5	4	1	13	7	3	3
Calabria	90	109	75	113	79	58	54	51	73	30	33
Campania	48	63	49	48	52	47	59	69	77	41	40
Emilia Romagna	20	46	30	41	21	23	53	51	34	23	14
Friuli Venezia Giulia	4	7	13	9	18	20	19	17	21	11	4
Lazio	43	37	35	29	31	25	20	40	33	19	13
Liguria	19	18	O	16	24	24	31	25	24	11	5
Lombardia	61	80	65	52	96	73	74	65	105	52	42
Marche	9	22	16	21	11	11	11	10	11	5	1
Molise	1	4	O	0	5	8	4	4	5	5	1
Piemonte	27	28	47	27	35	24	39	32	48	22	20
Puglia	89	90	83	93	88	65	66	61	66	35	26
Sardegna	86	67	77	77	66	78	50	31	25	14	18
Sicilia	99	136	65	89	64	57	84	73	64	38	27
Toscana	25	33	19	25	10	25	30	25	30	18	11
Trentino Alto Adige	3	5	O	7	3	3	1	4	20	14	3
Umbria	6	5	o	3	2	0	5	1	3	2	7
Valle d'Aosta	O	0	O	o	0	0	0	o	2	0	0
Veneto	34	45	31	34	47	29	41	31	53	13	14
TOTALE	674	805	619	693	660	589	656	624	722	369	300

Nella sottostante tabella si tiene conto dell'incidenza del numero di intimidazioni in rapporto alla popolazione (100 mila abitanti): su un totale di 300 casi registrati nel I semestre 2022, la media nazionale è di 0,50 episodi ogni 100 mila abitanti.

REGIONE	I SEM. 2022	EPISODI PER 100 MILA ABITANTI			
CALABRIA	33	1,69			
ABRUZZO	18	1,37			
SARDEGNA	18	1,10			
UMBRIA	7	0,79			
CAMPANIA	40	0,69			
PUGLIA	26	0,65			
SICILIA	27	0,54			
BASILICATA	3	0,53			
MEDIA		0,50			
PIEMONTE	20	0,46			
LOMBARDIA	42	0,42			
FRIULI VENEZIA GIULIA	4	0,33			
MOLISE	1	0,33			
LIGURIA	5	0,32			
EMILIA ROMAGNA	14	0,31			
TOSCANA	11	0,29			
VENETO	14	0,29			
TRENTINO ALTO ADIGE	3	0,28			
LAZIO	13	0,22			
MARCHE	1	0,07			
VALLE D'AOSTA	0	0,00			
TOTALE	300				

Dall'analisi delle tabelle di cui sopra, la Lombardia si colloca solo di poco al di sotto della media nazionale, e le Marche ben al di sotto; nondimeno il fenomeno è presente, e dunque all'elaborazione del presente PTPCT ed alla concreta attuazione delle misure contenute deve essere prestata massima attenzione.

#### 4.A.3)

Altri dati rilevanti, ai fini del presente PTPCT, possono essere desunti dalle *relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica*, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sui siti parlamentari.

I documenti di riferimento sono i seguenti:

- Relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, aggiornata all'anno 2016 (Doc. XXXVIIII n. 5, Atti Parlamentari della XVII Legislatura, trasmesso alla Presidenza della Camera il 15.01.2018);
- Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, aggiornata al II semestre 2017 (Doc. LXXIV n. 1, Atti Parlamentari della XVIII Legislatura, trasmesso alla Presidenza della Camera l'08.06.2018).

Esiste documentazione più aggiornata, la quale però non risulta analizzare la situazione a livello di provincia e di città.

Agli specifici fini del presente PTPCT, dall'esame delle due relazioni emerge quanto segue.

In Lombardia appare ... sempre più concreta ed articolata l'infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti pubblici e per il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni.

- ... E' ormai acclarata la permanente e articolata presenza di numerosi sodalizi [criminali] soprattutto nel territorio della città metropolitana di Milano e nei comuni delle province di Como, Monza e Brianza, Lecco, Pavia, Varese, Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona.
- ... Questi sodalizi, oltre che per il narcotraffico, denotano interesse a sviluppare sul territorio attività imprenditoriali, infiltrandosi nel tessuto economico regionale mediante il riciclaggio e il reimpiego di capitali illeciti, i reati tributari, le truffe, il traffico dei rifiuti e l'aggiudicazione illegale degli appalti. A queste attività illegali, si affiancano anche quelle più tradizionali delle estorsioni e dell'usura, le rapine e la ricettazione, ... palesando, da ultimo, segnali d'interesse anche per il ciclo dei rifiuti.
- ... Il panorama criminale della Provincia di Brescia risente dell'influenza di importanti fattori, quali la posizione geografica e la consistenza economico finanziaria presente nel contesto territoriale. Tali presupposti, favoriscono la consumazione di diversi delitti, come i reati ambientali, i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati relativi al traffico di sostanze stupefacenti, i reati tributari (frode ed evasione), il reimpiego e riciclaggio di capitali di provenienza illecita ed i connessi fenomeni di natura corruttiva ...
- ... In materia di reati ambientali, e più in particolare di traffico di rifiuti speciali, Brescia risulta un territorio difficile perché nella stessa area coesistono numerose imprese che

producono rilevanti quantitativi di rifiuti speciali (spesso pericolosi) ed importanti insediamenti industriali che li gestiscono. Le indagini condotte in questo delicato settore.

hanno consentito di rilevare i forti interessi della criminalità ambientale in questa provincia considerata un luogo ideale. Infatti, il modello imprenditoriale criminale, è ispirato alla sistematica violazione della normativa ambientale per il conseguimento dei remunerativi profitti illeciti derivanti dal traffico dei rifiuti ...

Nella Provincia di Pesaro-Urbino sono stati rilevati, nel tempo, tentativi di infiltrazione nel tessuto economico-sociale ... - interessati a riciclare denaro di provenienza illecita, in specie nelle attività turistico- ricettive e nella compravendita di immobili.

Pregresse attività d'indagine hanno, inoltre, evidenziato il coinvolgimento di tali soggetti anche in attività di spaccio di sostanze illecite, mentre elementi malavitosi ... sono risultati attivi nella commissione di reati predatori, in particolare assalti a sportelli bancomat perpetrati mediante uso di cariche esplosive.

Ad ogni modo, la provincia non fornisce evidenze della presenza di stabili organizzazioni ...

Il costante verificarsi di illeciti di natura tributaria e fallimentare ed un aumentato numero di procedure concorsuali segnalano, semmai, l'esistenza di una criminalità diffusa attiva nel settore economico-finanziario.

L'osservazione delle considerazioni di cui sopra, in generale ed in particolare alla luce della natura del BANCO, impone grande attenzione nello svolgimento delle attività di prevenzione della corruzione.

#### 4B) ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Essa ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità [del BANCO].

Come consigliato dall'ANAC, ai fini dell'analisi del contesto interno si prendono in considerazione i seguenti dati:

- organi di indirizzo: si rinvia al vigente Statuto del BANCO, ed ai futuri Regolamenti
- struttura organizzativa, ruoli e responsabilità: si rinvia al vigente e futuro Regolamento del BANCO in materia
- politiche, obiettivi, e strategie: sono definite dalla normativa di riferimento per il BANCO e dal vigente Statuto
- risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie: si rinvia al sito internet ufficiale del BANCO
- qualità e quantità del personale: si rinvia alla sezione Amministrazione Trasparente -> Personale
- cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica: non risultano reati commessi da amministratori o da dipendenti del BANCO, o altri comportamenti che possano essere considerati lesivi dell'etica (ai dipendenti del BANCO si applica il DPR 62 / 2013, recentemente aggiornato in materia di comportamento in relazione ai social media ed utilizzo degli strumenti informatici)
- sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali): la gestione del BANCO si caratterizza per elevata diffusione ed integrazione dei sistemi informativi correlati alla gestione caratteristica ed alle funzioni attribuite al BANCO stesso.

#### 4C) AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE E GENERALI

Tenendo nel prosieguo costantemente conto di tutto quanto sopra sub A) e B), per la ... mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi, il presente PTPCT focalizza questo tipo di analisi in primo luogo [come da definizione del PNA e dei relativi Aggiornamenti] sulle cd. "aree di rischio obbligatorie" [da I a IV a seguire], sulle cd. "aree generali", anch'esse riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi [da V a X], nonché dalle aree precisate dalle nuove Linee Guida [XI e XII]:

- (I) processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
- (II) processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal [DLgs 50 / 2016];
- (III) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- (IV) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

gestione delle (V) entrate, delle (VI) spese e del (VII) patrimonio;

(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

(IX) incarichi e nomine;

(X) affari legali e contenzioso;

(XI) area delle relazioni esterne;

(XII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati.

#### 5) MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO

#### 5.0) APPROFONDIMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI E DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Come anche precedente § 4.0), tenuto conto del percorso di riordino del Banco, in corso ma non ancora completato, nel corso del 2024 si procederà ad una revisione della mappatura dei processi ed alla conseguente rivalutazione ed approfondimento della mappatura dei rischi (a completamento avvenuto, cosicchè siano più chiari e certi gli strumenti, soprattutto regolamentari, che possano valere da presidio alla commissione di determinate azioni a danno del Banco stesso).

# 5.1,1) VERIFICHE PROCEDURALI E DI MERITO NELLE AREE / PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO ANTICORRUZIONE

Fermo quanto sopra sub 5.0, il RPCT – in contraddittorio con il Responsabile Amministrativo – svolgerà in corso d'anno verifiche specifiche a campione (procedurali e nel merito dei fatti gestionali) a partire da aree, processi, rischi di comportamenti illeciti (come da allegato al presente PTPCT), tenendo conto della notevole informatizzazione e rigidità procedurale che caratterizza la gestione del BANCO e le funzioni ad esso assegnate; di ogni verifica verrà redatto apposito verbale.

#### 5.1.2) MONITORAGGIO INFRAANNUALE DI TUTTE LE MISURE ANTICORRUZIONE

In base agli aggiornamenti al PNA si evidenzia che *Le aziende* ... [debbono individuare] le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il RPCT: il RPCT, entro il 31 Luglio di ogni anno, elaborerà un report relativo all'effettiva attuazione del presente PTCPT ed alla sostenibilità delle misure in esso contenute, e lo trasmetterà al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni di competenza.

#### 5.2.1) TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Il BANCO completa senza eccezioni, con riferimento alla propria intera gestione che è totalmente riconducibile al pubblico interesse, la sezione *amministrazione trasparente* (salvo beninteso per le sottosezioni che non hanno attinenza con la gestione caratteristica) secondo quanto previsto dal dettaglio (contenuti di sezioni e sottosezioni, formato, ritmo di aggiornamento) di cui allo specifico Allegato delle Linee Guida 1134 / 2017.

Alla luce di quanto sopra, obiettivi del presente PTPCT in materia di trasparenza, sono i seguenti:

- Assicurare lo sviluppo e la diffusione di una cultura della legalità ed integrità in tutte le componenti dell'azienda (amministratori, dipendenti, collaboratori, fornitori ecc.);
- Attuare la ricognizione e l'utilizzo delle banche dati e degli applicativi, già in uso, al fine di identificare tutte le possibilità di produzione del materiale richiesto;
- Introdurre e mantenere in esercizio lo strumento di misurazione automatica degli accessi alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
- Procedere secondo le indicazioni di ANAC in materia di attestazione dell'attività di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente.

Come stabilito nell'Allegato 9 al PNA 2022 (cui si rinvia), implementazione nel 2023 del fatto che, nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti, i dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione.

Tutte le sottosezioni dell'Amministrazione Trasparente sono alimentate dal Responsabile Amministrativo con la supervisione del RPCT.

L'obiettivo è anche quello di accompagnare l'intero organico del BANCO nel prendere piena consapevolezza non soltanto dell'evoluzione normativa in materia di trasparenza e degli aspetti gestionali / procedurali / informatici del sistema, ma anche del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa.

\_\_\_

Come stabilito nell'Allegato 9 al PNA 2022 (cui si rinvia), implementazione nel 2023 del fatto che, nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti, i dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione.

In allegato al presente PTPCT, ed alle relative appendici A) e B), sono raccolti gli obblighi in materia di trasparenza (area Bandi di gara e contratti), in relazione alla recente evoluzione normativa che di seguito si dettaglia.

A)

Come previsto dalla delibera ANAC n 264 del 20 Giugno 2023 come modificata e integrata con delibera n 601 del 19 Dicembre 2023:

- 2.1 Il presente provvedimento individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del codice.
- 2.2 Gli obblighi di comunicazione e di pubblicazione di cui al presente provvedimento si applicano a tutte le stazioni appaltanti ed enti concedenti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del decreto trasparenza ai sensi dell'articolo 2-bis del medesimo decreto.
- 3.1 Al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 37 del decreto trasparenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano tempestivamente alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni, individuati

nell'articolo 10 del provvedimento di cui all'articolo 23 del codice [si veda alla successiva lettera B].

- 3.2 La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice secondo le modalità previste nel provvedimento di cui all'articolo 23 del codice. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP per il tramite della PCP.
- 3.3 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell'articolo 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione.
- 3.4 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria come individuati nell'Allegato 1) al presente provvedimento.

B)

Come previsto all'art 10.1 dalla delibera ANAC n 261 del 20 Giugno 2023 (Informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP), Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, le informazioni riguardanti:

- a) programmazione
- 1. il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
- 2. il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture
- b) progettazione e pubblicazione
- 1. gli avvisi di pre-informazione
- 2. i bandi e gli avvisi di gara
- 3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici
- c) affidamento
- 1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità
- 2. gli affidamenti diretti
- d) esecuzione
- 1. La stipula e l'avvio del contratto
- 2. gli stati di avanzamento
- 3. i subappalti
- 4. le modifiche contrattuali e le proroghe
- 5. le sospensioni dell'esecuzione
- 6. gli accordi bonari
- 7. le istanze di recesso
- 8. la conclusione del contratto
- 9. il collaudo finale
- e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.

C)

L'Allegato al presente PTPCT, con particolare riferimento alla sezione *Bandi di gara e contratti* sintetizza le informazioni da pubblicare ai sensi di quanto sopra sub A) e B).

#### 5.2.2) OBIETTIVO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI

Come da determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016:

Per "accesso generalizzato" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.

Per "accesso civico (semplice)" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai

documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.

Per "accesso documentale" si intende l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990 (tipicamente esercitato, ancorchè non esclusivamente, da un controinteressato in un contenzioso con l'Azienda).

Si rinvia, tra altri documenti, alla sentenza TAR Campania sezione VI 13 Dicembre 2017 n 5901, ai fini di maggiori dettagli circa le tre tipologie di accesso, le quali sinteticamente si riferiscono:

- per l'accesso documentale, alla richiesta di informazioni da parte di chiunque, senza necessità di motivazione, ragionevolmente con il solo limite (per l'eventuale accoglimento parziale o diniego nel caso del BANCO) della tutela della privacy o della segretezza commerciale / industriale;
- per l'accesso civico, alla richiesta di pubblicazione in Amministrazione Trasparente di documenti che già avrebbero dovuto essere pubblicati;
- per l'accesso documentale, come detto, alla richiesta di atti normalmente in un contesto di precontenzioso o contenzioso.

Per quanto concerne il BANCO, anche tenendo conto di quanto sopra esposto, ma altresì della limitata dimensione della struttura amministrativa:

- al RPCT verranno sottoposte, quando non direttamente ricevute, le richieste di accesso agli atti;
- il RPCT provvederà a classificare le richieste ricevute nella corretta fattispecie tra quelle di cui sopra (generalizzato, civico, documentale);
- il RPCT darà corso (o meno, alla luce di quanto sopra) alle richieste nei tempi di legge avvalendosi, sia per la valutazione degli eventuali casi di diniego sia ai fini di dar corso alle richieste ricevute, laddove necessario in base alla portata ed alla complessità delle richieste, di consulenti esterni;
- il RPCT provvederà ad aggiornare il registro degli accessi, con le istanze di accesso ed i relativi esiti, registro impostato secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida FOIA ANAC in particolare, il registro sarà strutturato in forma tabellare, per anno, e conterrà almeno le seguenti informazioni: data di arrivo ed oggetto dell'istanza presenza di eventuali controinteressati esito dell'istanza e data del provvedimento (positiva o di eventuale diniego) sintesi della motivazione dell'accoglimento parziale o del diniego.
- È disponibile (sezione *accesso civico*) un modulo di richiesta di accesso alle informazioni che possa auspicabilmente orientare il soggetto (cittadino, impresa, terzo) nel formulare la richiesta.

Si precisa infine che, dal 1 Gennaio 2024, l'accesso agli atti delle procedure di individuazione del contraente in materia di appalti pubblici è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 DLgs 36 / 2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi (di cui sopra), secondo le modalità indicate all'art 36 DLgs 36 / 2023.

# 5.3) FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO (REVISIONE)

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle Linee Guida 1134 / 2017, le società definiscono i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione.

Nel corso del 2024 si svolgeranno sessioni di formazione a favore di tutti i dipendenti e / o gruppo omogenei di essi, anche di breve durata, con esemplificazioni legate alla gestione caratteristica del BANCO.

Sempre nel corso del 2024, si provvederà a valutare l'integrazione del Codice DPR 62 / 2013 con misure e principi legati alla specificità della gestione del Banco.

# 5.4) INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITA' SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida, si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli in carichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.

All'interno [delle aziende e] delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. 1), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politic o di livello regionale e locale". Per i dirigenti, si applica l'art.3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale «Nelle società [e non anche negli pubblici economici] di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori

della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento».

Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico:

b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne [all'ente pubblico economico ed] alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni (cfr. delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016).

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indica te, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diiritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in parti colare, il comma 2;
- art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali" ed in particolare i comma 2 e 3;
- art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di en te di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politic o nelle amministrazioni statali, regionali e locali";
- art. 14, co. 1 e 2, lett. a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".

In corrispondenza dell'assunzione della carica, gli amministratori ed i dirigenti del BANCO sottoscrivono una dichiarazione volta al fine di cui sopra; la dichiarazione è aggiornata una volta all'anno.

#### 5.5) VERIFICA CIRCA L'ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI

Dato atto che i componenti degli organi del Banco sono, per stessa previsione di legge, rappresentanti dei diversi segmenti del settore armiero nazionale, e che ciò dunque incide in via diretta sulla possibilità di essere al contempo Amministratori ed Appaltatori del Banco (di ciò si tenga conto nel prosieguo), il presente PTPCT fa riferimento ai paragrafi di seguito richiamati per stralci dal PNA ANAC 2022 (parte generale – il pantouflage).

#### 1.1 A chi si applica il divieto di pantouflage

Nell'individuare l'ambito soggettivo di applicazione, la norma fa espressamente riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001 cessati dal servizio. Ad essi èprecluso, nei tre anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro, avere rapporti professionali con i soggetti privati nei cui confronti siano stati esercitati poteri autoritativi o negoziali nell'ultimo triennio.

La norma utilizza i termini "servizio" e "cessazione del pubblico impiego", quasi a riferirsi esclusivamente ai dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.

Tuttavia, in coerenza con la finalità dell'istituto in argomento quale presidio anticorruzione, nella nozione di dipendenti della pubblica amministrazione sono da ricomprendersi anche i titolari di uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013.

Sono, infatti, assimilati ai dipendenti della PA anche i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal d.lgs. n. 39/2013 espressamente indicati all'art. 1, ovvero gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni e esterni, gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico.

•••

Si sottolinea inoltre che il divieto di pantouflage si riferisce non solo ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni) ma anche ai titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013 negli enti pubblici economici, atteso che il d.lgs. n. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 126/2018).

Si evidenzia che BANCO non rientra nella categoria di Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001. Tuttavia, la previsione dell'art. 21 del D.lgs. 39/2013 implica che il divieto di pantouflage, debba essere rispettato dai soggetti che rivestono gli incarichi di cui all'art. 1 del D.lgs. 39/2013. Il divieto, in particolare, si applica, in BANCO:

- agli Amministratori;
- ai Direttori generali;
- ai Dirigenti;
- ai soggetti, anche non dirigenti, cui siano affidati incarichi di funzione dirigenziale (sia interni che esterni).

#### 1.2 Esercizio dei poteri autoritativi e negoziali

Presupposto perché vi sia pantouflage è l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali da parte del dipendente pubblico, inteso nei sensi sopra delineati.

L'Autorità ha avuto già modo di chiarire che il potere autoritativo della pubblica amministrazione implica l'adozione di provvedimenti amministrativi atti ad incidere unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

Si ritiene, pertanto, che con tale espressione il legislatore abbia voluto considerare tutte le situazioni in cui il dipendente ha avuto il potere di incidere in maniera determinante su un procedimento e quindi sul provvedimento finale.

Tra questi, naturalmente, può ricomprendersi anche l'adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario e quindi anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere.

Al fine di valutare l'applicazione del pantouflage agli atti di esercizio di poteri autoritativi o negoziali,

occorrerà valutare nel caso concreto l'influenza esercitata sul provvedimento finale.

Si rimette ad apposite Linee Guida - in fase di elaborazione - la determinazione dei criteri per l'individuazione, ai fini del divieto di pantouflage, degli atti e comportamenti adottati nell'ambito di procedimenti implicanti l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali.

Rientrano nei "poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni", sia provvedimenti afferenti specificamente alla conclusione e di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la PA, sia provvedimenti adottati unilateralmente dalla pubblica amministrazione, quale manifestazione del potere autoritativo, che incidono, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

In attesa dell'approvazione delle sopra citate Linee Guida, BANCO valuterà le specifiche situazioni caso per caso, nei termini sopra esposti, sia nei casi in cui il potere autoritativo o negoziale possa essere esercitato "in provenienza", ovvero da Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti e/o soggetti con funzioni dirigenziali di

BANCO, sia nei casi in cui tale potere sia esercitato "in destinazione" per BANCO, che si trovi ad essere il soggetto privato destinatario dell'attività della pubblica amministrazione.

1.3 Quali sono i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione

Anche con riferimento ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, si rinvia ad apposite Linee Guida - in fase di elaborazione - la determinazione dei criteri per l'individuazione, ai fini del divieto di pantouflage, dei soggetti nei cui confronti siano stati adottati degli atti e comportamenti implicanti l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali.

...

Sono esclusi gli enti in house della pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente pubblico. In tal caso, l'attribuzione dell'incarico di destinazione nell'ambito di una società controllata avviene, infatti, nell'interesse della stessa amministrazione controllante e ciò determina l'assenza del dualismo di interessi pubblici/privati e del conseguente rischio di strumentalizzazione dei pubblici poteri rispetto a finalità privatistiche, che costituisce uno degli elementi essenziali della fattispecie del pantouflage.

Per questo si esclude la violazione del divieto di pantouflage anche nel caso in cui il soggetto giuridico destinatario dell'attività autoritativa o negoziale di un dipendente pubblico sia un ente pubblico.

...

L'ANAC ha, infine, evidenziato l'insussistenza di pantouflage anche quando l'ente privato di destinazione sia stato costituito successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego del dipendente. In tal caso, tuttavia, è opportuno distinguere tra:

 $\Box$  ente privato di nuova costituzione che non presenta profili di continuità con enti già  $\Box$  esistenti; ente, invece, solo formalmente nuovo.

Nel primo caso, si ritiene non applicabile la norma sul pantouflage in quanto non sussistono elementi di connessione tra l'esercizio di poteri autoritativi e negoziali da parte dell'ex dipendente pubblico - elemento fondamentale per l'integrarsi della fattispecie in esame - e la società di nuova formazione.

Nel secondo caso, invece, l'istituzione di una nuova società (società ad hoc) potrebbe essere volta ad eludere il divieto di pantouflage. La società, infatti, potrebbe avere, ad esempio, una diversa denominazione ma la medesima composizione o struttura operativa. Si raccomanda, pertanto, alle amministrazioni di effettuare una verifica in concreto, anche con l'ausilio di banche dati, dell'eventuale correlazione tra detta società e altri enti già esistenti prima della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente pubblico sottoposto a verifica e nei confronti dei quali lo stesso abbia esercitato poteri autoritativi e negoziali.

In attesa dell'approvazione delle sopra citate Linee Guida, BANCO valuterà le specifiche situazioni caso per caso, nei termini sopra esposti. Tuttavia, nel presente PTPCT, anche alla luce di quanto indicato nella versione del PNA 2019, si ritiene che BANCO rientri fra i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione.

L'applicazione della disciplina sul pantouflage comporta che il dipendente che ha cessato il proprio rapporto lavorativo "pubblicistico" svolga "attività lavorativa o professionale" presso un soggetto privato destinatario dell'attività della pubblica amministrazione.

Anche con riferimento a tale espressione, l'Autorità ha valutato sia da preferire un'interpretazione ampia. L'attività lavorativa o professionale in questione va estesa a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale con i soggetti privati e quindi a:

$\square$ rapporti	di	lavoro	a	tempo	determinato	0	indeterminato
$\square$ incarichi	o co	onsulenz	e a	favore	dei soggetti pi	riva	ıti.

Sono esclusi dal pantouflage gli incarichi di natura occasionale, privi, cioè, del carattere della stabilità: l'occasionalità dell'incarico, infatti, fa venire meno anche il carattere di "attività professionale" richiesto dalla norma, che si caratterizza per l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata.

Nel presente PTPCT si intendono prese in considerazione tutte le casistiche sopra indicate da ANAC (rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, incarichi o consulenze).

3.2 Modello operativo per la verifica sul divieto di pantouflage

... il RPCT è chiamato a verificare la corretta attuazione delle misure, anche attraverso attività volte ad acquisire informazioni utili in merito al rispetto del divieto di pantouflage.

Il RPCT può avvalersi della collaborazione degli uffici competenti dell'amministrazione/ente - ad esempio l'ufficio del personale o l'ufficio gare e contratti – per lo svolgimento dei propri compiti.

Inoltre, specifiche verifiche sul rispetto delle misure in questione potranno essere inserite negli audit a cura del RPCT.

Il RPCT potrebbe anche svolgere una funzione consultiva di supporto, quale ausilio all'interno dell'amministrazione/ente per chiarire, anche a seguito di richiesta da parte del dipendente pubblico che sta per cessare dal servizio, quali siano le eventuali ipotesi di violazione del divieto con riguardo all'attività esercitata presso l'amministrazione/ente di appartenenza. A tal fine, il RPCT può raccogliere elementi, valutazioni e informazioni utili attraverso l'interlocuzione con gli uffici - in particolare con l'ufficio del personale - o le strutture interne, anche di controllo o con compiti ispettivi, dell'amministrazione.

Resta ferma la facoltà di rivolgersi ad ANAC per un parere in merito a determinate fattispecie, qualora permangano dubbi sulla corretta applicazione della norma.

Il RPCT, in ogni caso, è il punto di riferimento per ANAC, che nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, potrà richiedere al RPCT chiarimenti e informazioni funzionali a valutare i casi di segnalazione di eventuale violazione del divieto di pantouflage.

Le misure del presente PTPCT in tema di "pantouflage" sono le seguenti (anche tenendo conto di quanto al § 3.1.1 delle Linee Guida ANAC 1134 / 2017):

- mappatura in aggiornamento costante, da parte del RPCT per BANCO, degli amministratori, direttori generali e dirigenti riconducibili alla casistica sopra definita e pertanto soggetti alle verifiche in questione;
- conseguenti verifiche, da definirsi in sede di audit, a che il fenomeno di cui sopra non si realizzi nel concreto per i soggetti sopra individuati (anche su eventuale segnalazione di soggetti esterni ed interni), con eventuale valutazione ed attuazione delle conseguenze nei confronti dei soggetti coinvolti (ex amministratori o dipendenti delle Società da una parte, persone giuridiche con cui questi ultimi abbiano instaurato rapporti dall'altra);
- inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale (ove siano conferiti incarichi di funzione dirigenziale) che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
- inserimento, nei bandi di selezione del personale, della condizione ostativa all'assunzione in oggetto (secondo specifica modulistica standard);
- dovere per gli Amministratori e Direttori Generali (ove non dipendenti) di sottoscrivere, entro 15 giorni dalla nomina, una dichiarazione, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di pantouflage;
- previsione, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, dell'obbligo per

l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza;

- richiesta di una dichiarazione in fase di affidamento di incarichi e consulenze con cui la controparte dichiara di non incorrere nel divieto di pantouflage (secondo specifica modulistica standard);
- dovere per gli Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti, soggetti con funzione dirigenziale di BANCO di sottoscrizione, entro 15 giorni dalla cessazione dell'incarico / rapporto di lavoro, di una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pantouflage nei tre anni successivi alla cessazione.

#### **5.6) WHISTLEBLOWING**

Tenuto conto dell'intervenuta approvazione della Legge 179 / 2017, nonché della determinazione ANAC n. 6 del 28 Aprile 2015 (Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, c.d. whistleblower, ed infine come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida, In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, come già rappresentato nelle Linee guida in materia emanate dall'Autorità con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le amministrazioni controllanti promuovono l'adozione da parte delle società di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza del l'identità del segnalante, dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.

A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.

Il BANCO ritiene di far proprio quanto segue, anche traendo dalle previsioni del DLgs 231 / 2001.

Anche ai sensi dell'art 6 c 2-bis lettera a) DLgs 231 / 2001, i soggetti che collaborano con il BANCO nella prestazione di servizi (cui il presente PTPCT è trasmesso) hanno l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità del BANCO stesso, segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate o essere in corso di svolgimento; il RPCT deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi.

Le comunicazioni al RPCT potranno avvenire anche in forma anonima (per analogia ex art 6 c 2bis lettera b DLgs 231 / 2001); il RPCT tutela comunque la riservatezza dell'identità del segnalante.

Anche ex art 6 c 2bis lettera c) e d) DLgs 231 / 2001, il BANCO adotta misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge; inoltre, ex lettera e) sono previste sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

BANCO si riserva il diritto, che spetta beninteso anche a chi sia stato ingiustamente penalizzato da segnalazioni non veritiere rilasciate in malafede, di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

Le segnalazioni potranno essere inviate alla piattaforma raggiungibile a mezzo del seguente link (whistblowing.bancoprova.it), alla quale accedono solo il RPCT.

A livello normativo, in Italia, l'istituto giuridico del whistleblowing è oggi disciplinato dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali". Inoltre l'ANAC, con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 ha approvato le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".

Il Banco ha disciplinato la misura del whistleblowing in coerenza con le disposizioni sopra citate, nel corso del 2023 è entrata in esercizio, come detto, una piattaforma digitale per le segnalazioni *whistleblowing*, nonché sono state pubblicate le policies per la gestione delle segnalazioni.

Il gestore dei canali di segnalazione interna è l'RPCT. Nell'ipotesi in cui la segnalazione riguardi direttamente l'RPCT ovvero quest'ultimo si trovi in una potenziale situazione di conflitto di interessi rispetto all'oggetto della

segnalazione, quest'ultima deve essere inviata al Responsabile Amministrativo.

## 5.7) SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI (DISTINZIONE DELLE COMPETENZE) QUALE MISURA ALTERNATIVA ALLA ROTAZIONE

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida, Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la legge

n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processipiù esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.

Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

Alla luce della particolare situazione e strutturazione del BANCO, il principio della rotazione sarà oggetto di valutazione a fronte della ridefinizione del perimetro delle attività gestite.

Poiché la rotazione delle mansioni non può essere forzatamente attuata a scapito dell'efficienza gestionale, mentre assume notevole rilevanza il principio della segregazione delle funzioni / distinzione delle competenze.

BANCO si impegna, con specifico riferimento alle aree / processi / rischi di cui alla tabella in allegato al presente PTPCT a operare nel rispetto di procedure che individuino distintamente le seguenti: *a) istruttoria*; *b) decisione*; *c) attuazione*; *d) verifica*.

Si dovrà operare, in linea di principio, a collocare le diverse fasi da a) a d) sopra in capo ad organi / soggetti diversi (anche in relazione alla rilevanza della singola decisione), ed in questo senso sono informate le procedure aziendali.

Il RPCT verifica il rispetto del principio di cui sopra nell'ambito della propria attività, ed in particolare, nell'ambito delle verifiche di cui al precedente § 5.1

---

Il Banco provvede con regolarità:

- alla rotazione dei capisquadra del reparto prova armi;
- alla sistematica e frequente rotazione del personale addetto all'accettazione.

#### 5.8) VERIFICHE AFFERENTI ALLE ATTIVITÀ ED INCARICHI ASSUNTI AL DI FUORI DEL BANCO

Il BANCO ritiene di inserire nel proprio PTPCT la seguente misura.

..., lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Per questi motivi, la l. n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, tra l'altro prevedendo che:

\* le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali; infatti, l'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 190 del 2012, prevede che "In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da azienda o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente";

\* in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001, le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l'istruttoria circa il rilascio dell'autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità, in special modo se dirigente, di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria; ne consegue che, al di là della formazione di una black list di attività precluse la possibilità di svolgere incarichi va attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente;

#### Il RPCT provvederà a:

- rilevare periodicamente, anche a mezzo di autodichiarazioni, gli eventuali incarichi extra istituzionali in essere in capo ai dipendenti del BANCO, ed alla loro eventuale autorizzazione da parte dell'organo competente;
- diffondere la presente previsione, in base alla quale il dipendente, prima di accettare un incarico al di fuori del rapporto di dipendenza con il BANCO, deve sottoporre la relativa richiesta all'attenzione dell'organo competente, per l'eventuale autorizzazione.

Nell'ambito della valutazione si terrò conto del conflitto di interesse (che non deve sussistere tra gestione del Banco e gestione del soggetto giuridico presso cui il dipendente del Banco intende fornire prestazioni, alla luce dei contenuti di queste ultime) e del necessario periodo di riposo che, sulla base dell'impegno richiesto dall'attività extraistituzionale, non deve comunque venir meno, ai fini della qualità delle prestazioni del dipendente a favore del Banco.

# 5.9) OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE IN MATERIA DI APPALTI E SELEZIONE DEL PERSONALE

La materia del conflitto di interessi trova nel nuovo art 16 DLgs 36 / 2023 una ridefinizione normativa con specifico riferimento agli appalti pubblici.

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne puo' influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che puo' essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialita' e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

- 2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalita' dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialita' e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.
- 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne da' comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.
- 4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinche' gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

Si dà atto che i componenti degli organi del Banco sono, per stessa previsione di legge, rappresentanti dei diversi segmenti del settore armiero nazionale, e che ciò dunque incide in via diretta sulla possibilità di essere al contempo Amministratori ed Appaltatori del Banco (di ciò si tenga conto nel prosieguo).

Con la recente sentenza n 6389 del 20 Luglio 2022, il Consiglio di Stato si è occupato del conflitto d'interessi di cui all'art 42 del DLgs 50 / 2016 (ora abrogato, ma la sentenza rimane di riferimento), in realtà dettando una linea che ben si può e si deve applicare anche ai conflitti diversi da quelli afferenti a gare di appalto, cui la sentenza nello specifico si riferisce.

Nel caso di specie il RUP, il quale aveva predisposto gli atti di una gara d'appalto incluso il capitolato prestazionale e partecipato alle sedute della Commissione anche riservate in qualità di segretario verbalizzante, aveva prestato attività di consulenza per la società aggiudicataria ed aveva avuto dei rapporti di frequentazione familiare con alcuni soci della stessa.

Secondo la società aggiudicataria le frequentazioni del RUP con i membri della società e quelle professionali si sarebbero riferite al passato e non al presente, e del resto il RUP non avrebbe elaborato un'apposita disciplina per la gara in questione ma si sarebbe limitato ad impostare gli atti di gara utilizzando il bando-tipo fornito dall'ANAC.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, ritenendo che il conflitto di interessi non debba essere necessariamente attuale ma che possa essere anche solo potenziale, nonché non necessariamente ed esclusivamente quello tipizzato dalle norme di legge.

Si ha conflitto di interessi, quindi, non soltanto nelle ipotesi di conflitto attuale e concreto, ma anche in quelle che potrebbero derivare da una condizione / situazione non tipizzata ma ugualmente idonee a generare rischi di indebite interferenze.

In particolare le situazioni di potenziale conflitto sono identificate in quelle che, per loro natura, pur non costituendo al presente una delle situazioni tipizzate dalle norme, siano destinate a o possano evolvere in un conflitto tipizzato.

Inoltre, debbono essere considerate anche quelle situazioni le quali possano per sé favorire l'insorgere di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, solo però se inquadrabili per sé nelle categorie dei conflitti tipizzati. Si pensi a una situazione di pregressa frequentazione abituale (un vecchio compagno di studi) che ben potrebbe risorgere (donde la potenzialità) o comunque ingenerare dubbi di parzialità.

Il Consiglio di Stato, nel caso di specie, ha ritenuto che, anche se la frequentazione familiare del RUP con i membri della società non era in corso, ciò comporta comunque un conflitto di interessi potenziale, in quanto tali rapporti non si sono definitivamente interrotti e la frequentazione non è così risalente nel tempo.

Il Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato il ruolo centrale del RUP in quanto si tratta di soggetto che, non solo prende parte alla procedura ma è anche in grado di determinarne il risultato.

E' in definitiva irrilevante l'assenza di vantaggi concreti, poiché prevale la finalità preventiva di impedire che la situazione di conflitto di interesse possa essere percepita come una minaccia all'imparzialità ed all'indipendenza del funzionario nel contesto della procedura di gara.

Secondo l'art 42 c 2 DLgs 50 / 2016, Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro

interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Le ipotesi tipiche del conflitto di interessi di cui al sopra citato art 7 DPR 62 / 2013 sono quelle per cui il dipendente deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

E' evidente che, in relazione alla recente sentenza del Consiglio di Stato (sopra citata e di cui a seguire), a tali ipotesi devono aggiungersi quelle di potenziale conflitto che, seppur non specificamente, potrebbero compromettere l'imparzialità amministrativa o l'immagine stessa del potere pubblico, e per le quali si rende necessaria una valutazione la quale non può che avvenire caso per caso.

Quanto all'ambito soggettivo di applicazione del conflitto di interesse, a partire da quanto previsto dall'art 42 c 2 DLgs 50 / 2016, il Consiglio di Stato sezione V, con propria sentenza n 3415 / 2017, nonchè le Linee Guida ANAC n 15 del 15 Giugno 2019) prevedono che per personale della stazione appaltante si debba intendere qualsiasi soggetto che, in forza di un valido titolo contrattuale o legislativo, ovvero per la sua posizione di rilievo, abbia la capacità di impegnare la stazione appaltante nei confronti di terzi purchè, sul piano oggettivo, la situazione di conflitto di interesse venga verificata in concreto sulla base di prove specifiche (Consiglio di Stato sezione V, sentenze n 3401/2018 e n 2511/2019).

Quanto all'interesse rilevante per l'insorgenza del conflitto, quest'ultimo deve essere ritenuto operante indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio, per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale può ingenerare; pertanto, ex art 42 DLgs 50 / 2016, l'astensione dei dipendenti e l'esclusione dell'impresa concorrente operano per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale può determinare (Consiglio di Stato, sezione III sentenza n 355/2019 e sezione V sentenza n 3048 / 2020); come anticipato, il principio non può che applicarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non solo alle gare di appalto ma anche alle selezioni pubbliche di personale.

#### 5.10.2

Gli amministratori, i dipendenti, i consulenti e tutti coloro che operano per conto di BANCO sono obbligati a prestare massima attenzione a tutte le situazioni che possono determinare il sorgere di situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento delle attività cui sono preposti, in particolare alla luce della recente evoluzione dell'istituto come descritto al precedente § 5.10.1.

La definizione di conflitto di interesse adottata da BANCO è ampia e non si limita alle situazioni tipizzate dalla normativa. In linea generale crea dei conflitti di interesse qualsiasi situazione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta ai suddetti soggetti nell'esercizio del potere decisionale o di contributo all'assunzione di una decisione.

Pertanto, oltre alle situazioni elencate di seguito, dovrà essere prestata particolare attenzione a tutte quelle circostanze che possono determinare, anche soltanto in via potenziale, dei conflitti di interesse, attuando la procedura descritta al successivo § 5.10.3.

Possono determinare situazioni di conflitto di interesse, i seguenti casi:

· le decisioni o le attività svolte da un soggetto che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; a titolo esemplificativo, tale situazione potrebbe ricorrere nei casi di una

relazione di parentela o affinità entro il secondo grado, tra il partecipante a una procedura di affidamento o selezione del personale indetta da BANCO e il componente della commissione di gara o di concorso;

- · le decisioni o le attività svolte da un soggetto che possano coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- le decisioni o le attività svolte da un soggetto che possano coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- · la stipula di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, per conto di BANCO, con soggetti privati con i quali i soggetti intrattengano o abbiano intrattenuto rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione professionale nei precedenti tre anni;
- · la stipula di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, per conto di BANCO, con imprese con le quali i soggetti abbiano stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel triennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art 1342 C C (Contratto concluso mediante moduli o formulari, purchè ad essi non siano state apportate modifiche ed integrazioni);
- la partecipazione alle commissioni di selezione per il reclutamento del personale (o di selezione per il conferimento di incarichi) quando tra il valutatore e il candidato sussista non solo una comunione di interessi economici di particolare intensità, collaborazione, stabilità, sistematicità e continuità, ma anche quando si evidenzino condizioni / situazioni come quelle di cui al precedente § 5.10.1 o analoghe.

Le ipotesi di conflitto di interesse sono dunque da valutare di volta in volta in base alla specifica condizione / situazione, e risulterebbe impossibile o fuorviante tentarne una tipizzazione che operi per BANCO rigidamente ed esclusivamente.

# 5.10) FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il BANCO ritiene di inserire nel proprio PTPCT la seguente misura.

Ex art.35 bis d.lgs. n. 165 del 2001:

- "1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

#### Nel corso del triennio:

- □ si procede all'effettuazione dei controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo in capo ai soggetti interessati;
- □ si procede affinchè negli interpelli e negli inviti per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- □ si adottano gli atti necessari per adottare e adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

#### Inoltre, i soggetti sopra indicati:

- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l'assunzione di personale dipendente;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici del BANCO preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione

- o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, nonché alla partecipazione a gare ed appalti;
- non possono fare parte delle Commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il RPCT, ove necessario, provvederà ad individuare modalità per gestire i casi di cui al presente paragrafo, anche a mezzo di autodichiarazioni ed eventuali verifiche.

#### 5.11) MODULISTICA STANDARD

In corrispondenza di ciascuno dei paragrafi precedenti del presente capitolo 5, il Banco adotta moduli e formulari standard al fine di agevolare il rilascio delle dichiarazioni da parte dei soggetti interessati e l'attività di prevenzione e controllo da parte del RPCT.